Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE DI SOCIETÀ SEMPLICE AI FINI DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

il fisco, 22 / 2021, p. 2143

VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE DI SOCIETÀ SEMPLICE AI FINI DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

di Paola Bergamin [*] , e Michele Saletti [**]

La valorizzazione di una quota di società semplice ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni è da tempo oggetto di dibattito in dottrina, prassi e giurisprudenza. Il mancato obbligo, secondo quanto previsto dalla normativa civile e fiscale, di predisporre e depositare un bilancio o di redigere un inventario apre il confronto sull'interpretazione dell'art. 16, comma 1, lett. b), del TUS nel caso di società semplici. Con la risposta ad interpello n. 5 del 5 gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate prende posizione analizzando il caso di un trasferimento *inter vivos* di quote di società semplice chiarendone i risvolti fiscali.

Sommario: **1. Premessa** - **2. Quote sociali e imposta sulle successioni e donazioni** - **3. Obbligo di pubblicazione del bilancio e redazione dell'inventario** - **4. Valorizzazione di una quota di società semplice** - **5. Società semplice ed esenzione di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, TUS**

1. Premessa

La società semplice, secondo quanto disposto dal legislatore del Codice civile italiano, agli artt. 2251-2290, rientra nel *genus* delle società di persone contemplate nella normativa interna. La società semplice è la tipologia fondante tra le **società di persone** degli articoli del Codice civile ad essa destinati, funge infatti da impianto generale anche per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice[1].

Alla società semplice, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 2249 c.c., è precluso l'esercizio di un'attività commerciale[2]. Benché per lo più impiegata per lo svolgimento dell'attività propria delle **imprese agricole**[3], è sempre più frequente l'utilizzo di questa forma societaria come **società *holding* di partecipazioni ed immobiliare**.

L'inquadramento di tali entità di gestione mera o non, tra le società, piuttosto che la sua assimilazione all'istituto della "comunione a scopo di godimento" *ex* art. 2248 del Codice civile[4] è da tempo oggetto di dibattito in dottrina[5], giurisprudenza[6] e prassi[7].

Il motivo del contendere è lo "**scopo**" di tali entità, siano esse società semplici *holding* immobiliari o di partecipazioni. Per alcuni commentatori, le suddette entità, a seguito di una interpretazione restrittiva del dettato normativo, non potrebbero che ricadere nell'istituto della **comunione** per il mero godimento collettivo di un bene, essendo costituite per il mero fine di godere dei frutti derivanti dallo sfruttamento dei beni e diritti ivi conferiti. Altra tesi, che pare ampiamente accettata nella pratica professionale, tende invece ad accettare, quali società, le **società semplici *holding***, anche grazie ai, numerosi e ripetuti, interventi del legislatore, mai tacciati di incostituzionalità.

Come detto, il legislatore fiscale[8], volendo disincentivare la mera detenzione di beni immobili[9], ha favorito la **trasformazione** di società che esercitano impresa commerciale in società semplici[10]. A tal riguardo, il Tribunale di Roma, nel Decreto n. 832/2015 dell'8 novembre 2015, insediato nella sua funzione di giudice del registro imprese, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, richiamando la normativa tributaria agevolativa per le trasformazioni societarie, ha concluso, in maniera emblematica, che è legittima la costituzione di società semplici di **mero godimento**[11].